



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 13 luglio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del rappresentante della Procura Federale, avv. Paolo Fumagalli, nel corso della riunione del 13 luglio 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 54

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. BARI avverso l'ammenda € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Venezia del 16/6/04 - C.U. n. 397 del 17/6/04).

Il procedimento.

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la sanzione della ammenda di € 7.000,00 (“ *per avere i suoi sostenitori all'ingresso delle squadre per l'inizio di entrambi i tempi, acceso sugli spalti e lanciato in aria numerosi fuochi d'artificio, per aver lanciato, subito prima dell'inizio, un razzo che cadeva in un settore non occupato da spettatori; per avere fatto esplodere un petardo nel recinto di gioco al 1° del secondo tempo; per avere lanciato bengala nel recinto di gioco, in due occasioni durante la gara; recidiva*”) ha proposto reclamo la stessa Società chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l'annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria.

A sostegno del gravame, la Soc. Bari rileva che il lancio di razzi, di petardi e bengala non ha provocato danni né a persone né a cose; che la Soc. Bari ha posto in essere quanto nelle sue possibilità per prevenire ogni manifestazione di violenza da parte dei propri sostenitori, che, comunque, l'esplosione del detto materiale sarebbe stata dovuta “ a una curiosa quanto deprecabile forma di saluto di benvenuto riservato al neoletto Sindaco di Bari”, il che escluderebbe la responsabilità della società perché il fatto sarebbe stato commesso per motivi estranei alla gara; infine, che l'entità dell'ammenda azzererebbe, in pratica, l'utile che la società avrebbe ricavato dalla partita.



I motivi della decisione.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta in modo esaustivo ed inequivocabile che in più occasioni durante la gara i sostenitori del Bari hanno posto in essere una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, lanciando razzi, petardi e bengala e a nulla rileva, sotto il profilo della potenziale pericolosità, che tale comportamento non abbia provocato danni alle persone o alle cose né, tantomeno, che sia stato ispirato dal desiderio di festeggiare il nuovo Sindaco della città.

Meno che mai meritevole di qualsivoglia considerazione è poi l'argomentazione difensiva che l'entità della sanzione "assorbe" in pratica l'intero incasso netto della gara, risultando errato ritenere che l'ammontare delle sanzioni debba essere determinato da altri criteri che non siano quelli collegati alla gravità della violazione.

Il caso è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo, in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta, delle potenziali conseguenze dannose e della recidiva contestata, pur tenendo conto delle condotte poste in essere al fine di prevenire atti di violenza.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Ermanno PIERONI – Amministratore Unico Soc. Ancona: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all'art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. ANCONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).

Il procedimento

Con provvedimento del 23 giugno 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Ermanno Pieroni, Amministratore Unico della Soc. Ancona, per violazione dell'art. 27 co. 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all'art. 1 co.1 del C.G.S. per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché la Soc. Ancona a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2 co. 4 C.G.S. nella violazione ascritta all'Amministratore Unico.

Nella vicenda in esame la Soc. Ancona ricorreva al Tribunale di Milano per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e dell'efficacia del lodo reso dal Collegio Arbitrale, istituito presso la Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., in data 5 marzo 2004 - vertenza n. 1476/03/B – relativo al procedimento arbitrale promosso dall'allenatore professionista sig. Ferruccio Mariani avverso la Soc. Ancona e con il quale la società veniva condannata al pagamento dell'importo lordo di € 71.895,36 a titolo di mensilità retributive, e di € 500,00 a titolo di interessi.

Tale comportamento, attesa la mancata autorizzazione da parte della F.I.G.C., viene qualificato dalla Procura Federale nel suddetto deferimento quale violazione dell'art. 27 dello Statuto F.I.G.C. che prevede, tra l'altro, per le società l'obbligo di osservare le norme federali, nonché di impegnarsi *“con l'affiliazione [...] ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e di tutte le decisioni particolari adottate dalla Federazione e dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”*.

La Procura ritiene altresì responsabile il sig. Ermanno Pieroni in qualità di Amministratore Unico dell'Ancona, atteso che nella specie lo stesso (pur stante il presunto riconoscimento della esistenza e vigenza della clausola compromissoria quale tesserato), non aveva provveduto a richiedere al Consiglio Federale la possibile deroga alla giurisdizione sportiva di cui all'art. 27 co. 2, né aveva attivato i mezzi indicati nei successivi commi 3, 4, 5 dello stesso articolo.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati non hanno fatto pervenire memoria difensiva; peraltro hanno fatto pervenire istanza di sospensione del presente procedimento in attesa di pronuncia della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in merito all'impugnazione della decisione della Corte Federale 31 marzo 2004 - CU 16/04/CF.

Alla riunione odierna è comparso il difensore degli incolpati il quale, in via preliminare, precisa di rinunciare all'istanza di sospensione già depositata e chiede quindi volersi procedere alla discussione.

E' altresì presente il Presidente della società, sig. Pieroni il quale rende noto che alla data odierna sono state definite tutte le pendenze economiche tra la società ed il tesserato Mariani, rammostrando e depositando copia di dichiarazione liberatoria dello stesso datata 10.07.04 che viene acquisita agli atti.

In conseguenza dichiara fin d'ora di voler rinunciare alle azioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e che avevano dato adito all'odierno deferimento.

E' comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, preso atto di quanto sopra, chiede il proscioglimento dei deferiti, pur rimettendosi al giudizio della Commissione circa la valutazione del comportamento comunque posto in essere dai deferiti con l'avvio dell'azione ordinaria.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento tenuto dalla Soc. Ancona e dal suo Amministratore Unico sig. Ermanno Pieroni non sia censurabile.

Anzitutto va comunque sottolineato che, come noto, l'art. 27 co. 2 dello Statuto F.I.G.C. recita che *“tutti i soggetti con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.*

Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche.”

Peraltro, si osserva che l'ordinamento statale con L. 91/81 espressamente prevede, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato sportivo, la validità della clausola compromissoria con cui le controversie derivanti dal rapporto tra società sportiva e atleta siano deferite ad un collegio arbitrale.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, pertanto, non pare potersi discutere la validità ed operatività della clausola compromissoria; ne consegue, quindi, che (come statuito dalla Corte Federale e già deciso da questa Commissione) l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi l'A.G.O. senza la preventiva autorizzazione integra violazione dell'art. 27 co.2. dello Statuto Federale.

Tuttavia, le norme in oggetto sono certamente di non agevole ed univoca interpretazione e le questioni inerenti di non poco rilievo generale e sistematico, tanto che (come già specificato nei precedenti analoghi casi già decisi), anche nel caso di specie, non può non rilevarsi una presumibile e sostanziale buona fede della società marchigiana, collocandosi l'impugnativa in un momento anteriore alla pronuncia stessa della Corte, il che l'ha posta in una situazione di obiettiva impossibilità di conformarsi al su esposto principio di massima, stante la sua operatività *ex nunc*.

A ciò si aggiunga nel caso specifico la preannunciata rinuncia alle azioni, che conferma il profilo soggettivo dei comportamenti e l'operatività della scriminante ai fini del proscioglimento dei deferiti.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di prosciogliere il sig. Ermanno Pieroni e la Soc. Ancona dagli addebiti contestati.

Sig. Ermanno PIERONI – Amministratore Unico Soc. Ancona: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all'art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. ANCONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).

Il procedimento

Con provvedimento del 16 giugno 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Ermanno Pieroni, Amministratore Unico della Soc. Ancona, per violazione dell'art. 27 co. 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all'art. 1 co.1 del C.G.S. per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché la Soc. Ancona a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2 co. 4 C.G.S. nella violazione ascritta all'Amministratore Unico.

Nella vicenda in esame la Soc. Ancona ricorreva al Tribunale di Milano per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e dell'efficacia, del lodo reso dal Collegio Arbitrale, istituito presso la Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., in data 22 dicembre 2003 - vertenza n. 1468/03/B – relativo al procedimento arbitrale promosso dall'allenatore professionista sig. Luigi Simoni avverso la società Ancona con il quale la società veniva condannata al pagamento delle mensilità retributive da agosto a novembre 2003.

Tale comportamento, attesa la mancata autorizzazione da parte della F.I.G.C., viene qualificato dalla Procura Federale nel suddetto deferimento quale violazione dell'art. 27 dello Statuto F.I.G.C. che prevede, tra l'altro, per le società l'obbligo di osservare le norme federali, nonché di impegnarsi *“con l'affiliazione [...] ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e di tutte le decisioni particolari adottate dalla Federazione e dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico , disciplinare ed economico”*.

La Procura ritiene altresì responsabile il sig. Ermanno Pieroni in qualità di Amministratore Unico dell'Ancona, atteso che nella specie lo stesso (pur stante il presunto riconoscimento

della esistenza e vigenza della clausola compromissoria quale tesserato), non aveva provveduto a richiedere al Consiglio Federale la possibile deroga alla giurisdizione sportiva di cui all'art. 27 co. 2, né aveva attivato i mezzi indicati nei successivi commi 3, 4, 5 dello stesso articolo.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati non hanno fatto pervenire memoria difensiva; peraltro hanno fatto pervenire istanza di sospensione del presente procedimento in attesa di pronuncia della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in merito all'impugnazione della decisione della Corte Federale 31 marzo 2004 - CU 16/04/CF.

Alla riunione odierna è comparso il difensore degli incolpati il quale, in via preliminare, precisa di rinunciare all'istanza di sospensione già depositata e chiede quindi volersi procedere alla discussione.

E' altresì presente il Presidente della Società sig. Pieroni il quale afferma che alla data odierna sarebbero state definite tutte le pendenze economiche tra la società ed il tesserato Simoni, rammostrando e depositando a conferma di ciò copia di assegni circolari a favore dello stesso che viene acquisita agli atti.

In conseguenza dichiara fin d'ora di voler rinunciare alle azioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e che avevano dato adito all'odierno deferimento.

E' comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, preso atto di quanto sopra, chiede il proscioglimento dei deferiti, pur rimettendosi al giudizio della Commissione circa la valutazione del comportamento comunque posto in essere dai deferiti con l'avvio dell'azione ordinaria.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento tenuto dalla Soc. Ancona e dal suo Amministratore Unico sig. Ermanno Pieroni non sia censurabile.

Anzitutto va comunque sottolineato che, come noto, l'art. 27 co. 2 dello Statuto F.I.G.C. recita che *“tutti i soggetti con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.*

Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche.”

Peraltro, si osserva che l'ordinamento statale con L. 91/81 espressamente prevede, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato sportivo, la validità della clausola compromissoria con cui le controversie derivanti dal rapporto tra società sportiva e atleta siano deferite ad un collegio arbitrale.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, pertanto, non pare potersi discutere la validità ed operatività della clausola compromissoria; ne consegue, quindi, che (come statuito dalla Corte Federale e già deciso da questa Commissione) l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi l'A.G.O. senza la preventiva autorizzazione integra violazione dell'art. 27 co.2. dello Statuto Federale.

Tuttavia, le norme in oggetto sono certamente di non agevole ed univoca interpretazione e le questioni inerenti di non poco rilievo generale e sistematico, tanto che (come già specificato nei precedenti analoghi casi già decisi), anche nel caso di specie, non può non

rilevarsi una presumibile e sostanziale buona fede della società marchigiana, collocandosi l'impugnativa in un momento anteriore alla pronuncia stessa della Corte, il che l'ha posta in una situazione di obiettiva impossibilità di conformarsi al su esposto principio di massima, stante la sua operatività *ex nunc*.

A ciò si aggiunga nel caso specifico la preannunciata rinuncia alle azioni, che conferma il profilo soggettivo dei comportamenti e l'operatività della scriminante ai fini del proscioglimento dei deferiti.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di prosciogliere il sig. Ermanno Pieroni e la Società Ancona dagli addebiti contestati.

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e 4, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Perugia-Fiorentina del 16/6/04).

Il procedimento

Con provvedimento del 23/6/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, dell'art. 3, comma 1 e 4, e dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso in giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, dell'art 16, comma 1 C.G.S. perché recidivo, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva in cui si riconosceva la responsabilità del Gaucci e si attribuivano le ingiurie "giustamente contestate" a uno scatto di nervi, concludendo con una richiesta di sanzione minima.

In data 12 luglio, i deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione istanza di rinvio a causa di una presunta impossibilità del Presidente Gaucci a presenziare l'odierna udienza.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale in via preliminare, si è opposto all'istanza di rinvio, rilevando fra l'altro come, in un precedente procedimento sempre a carico dei medesimi deferiti, tale istanza di rinvio sia stata accolta ma poi non seguita dalla effettiva comparizione degli stessi alla successiva udienza.

Nel merito, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 per il Gaucci e alla sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Perugia.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci, come del resto ammesso dalla sua stessa difesa, sono censurabili: l'aver perso il controllo dei nervi non può costituire circostanza attenuante, considerata la recidività del comportamento.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Ai fini della determinazione delle sanzioni, va tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l'incolpato ai sensi dell'art. 16, comma 1, del C.G.S.

Tenuto conto del significato letterale delle dichiarazioni, della loro offensività, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità di soggetti che operano nell'ambito federale, della recidiva specifica e reiterata e del fatto che sono state pronunciate dal Gaucci in un momento in cui egli era già sottoposto a provvedimento di inibizione per analoghi comportamenti antiregolamentari, questa Commissione ritiene equo comminare ai deferiti le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 a Luciano Gaucci e dell'ammenda di € 3.000,00 alla Soc. Perugia.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 23 luglio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 LUGLIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani